


Raccolta n° 1361 del 30-10-2007

ORIGINALE



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
AREA POLITICHE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE

AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE, SVILUPPO SOSTENIBILE, ATTIVITÀ ESTRATTIVE

OGGETTO: Società **ACQUE INDUSTRIALI srl Soc. Unipersonale**: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ex art. 5 del D.Lgs. 59/05 per l'impianto di trattamento rifiuti liquidi sito in Loc. Le Lame di Sotto nel Comune di **Poggibonsi**.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo 18 febbraio 2005 n.59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

CONSIDERATO che con il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59 è stata recepita la normativa europea relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed è stato abrogato il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372 ai sensi dell'art 19 comma 1;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2003 n.61 "Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998 n.79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale). Aree produttive ecologicamente attrezzate. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n.87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112)" che individua, quale Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Provincia territorialmente interessata allo svolgimento dell'attività;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 " Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 "Emanazione di linee guida generali per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTA la richiesta di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.lgs. 372/99 pervenuta il 02/08/2004 per l'impianto di Trattamento rifiuti liquidi posto in Loc. Le Lame di Sotto nel Comune di Poggibonsi, entro i termini previsti dallo stesso decreto;

VISTA la delibera G. P. n. 157 del 01/07/2005 con la quale è stata fissata la scadenza al 30/11/2005 per la presentazione alla Provincia di Siena delle domande per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005;

VISTA la documentazione di aggiornamento ai sensi del vigente D.Lgs. 59/05 presentata in data 29/11/2005 dalla soc. ACQUE INDUSTRIALI srl, al fine del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto posto in Loc. Le Lame di Sotto nel Comune di Poggibonsi, in quanto l'attività esercitata

di Trattamento rifiuti liquidi è individuata nell'Allegato 1, punto 5.3 , del richiamato Decreto;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 15 marzo 2004 n. 229 "Determinazione anticipi per spese di istruttoria relative alla domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 372/99 e della L.R. 61/03";

VISTO il versamento effettuato in data 30/11/2005 dall'Azienda quale acconto da destinarsi alle spese di istruttoria di cui all'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 372/99, oggi sostituito dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 59/05, secondo quanto stabilito dalla D.G.R.T. n. 229 del 15.03.04;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 13/11/2006 in esito alla richiesta di questa Autorità Competente del 20/04/2006 ;

CONSIDERATO che l'avvio del procedimento, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all'impianto di trattamento rifiuti liquidi sito in Loc. Le Lame di Sotto, nel comune di Poggibonsi, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05, è avvenuto in data 15/01/2007;

VISTA l'autorizzazione settoriale già emessa, di cui al seguente atto:

- Disposizione Dirigenziale n. 11 del 28/01/2004 recante "Autorizzazione definitiva all'esercizio per l'impianto di trattamento di rifiuti speciali liquidi in loc. Le Lame di Sotto - Poggibonsi";

VERIFICATO che il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio sul quotidiano "L'unità", nella cronaca regionale, in data 01/02/2007;

PRESO ATTO che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi convocata ai sensi del D.Lgs 59/05, nella prima seduta del 28/06/2007 ha dato atto che, in data 18/07/2007, per valutare anche i possibili interventi da richiedere per la riduzione degli impatti, venga effettuato un sopralluogo presso l'impianto. ;

VISTA la documentazione inviata dalla soc. ACQUE INDUSTRIALI srl, in risposta alla richiesta di integrazioni, pervenuta in data 06/09/2007 ;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi convocata ai sensi del D.Lgs 59/05, nella seconda seduta del 11/10/2007, in atti, dove è stato espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto in oggetto;

VISTE le linee guida applicabili emanate con D.M. 29/01/2007 in materia di gestione di rifiuti;

PRESO ATTO che, a norma dell'art.5, comma 14 del D.Lgs.59/05, il presente provvedimento "...sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n.334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE ..." e, nel caso in particolare, l'autorizzazione emessa con atto 11/2004 ai sensi dell'art. 28 del ex D.lgs. 22/97;

TENUTO CONTO che l'art. 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che l'Autorità competente rilasci l'Autorizzazione Integrata Ambientale, qualora sia garantito il soddisfacimento dei principi generali, definiti nella normativa stessa;

DATO ATTO che questa Amm.ne, in attuazione del protocollo di intesa tra A.R.P.A.T. e Provincia di Siena sottoscritto il 10/08/07 e conseguenti disciplinari tecnici annuali, si è avvalsa del supporto tecnico-specialistico per i procedimenti istruttori e autorizzativi relativi al rilascio delle A.I.A.;

RICHIAMATE tutte le norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il rispetto delle cui prescrizioni resta fermo, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 59/05, sino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nel presente provvedimento;

VISTO l'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 59/05, a norma del quale "i valori limite fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto";

CONSIDERATO che l'art. 8 del D.Lgs. 59/05 prevede, qualora ciò risulti necessario per la riduzione o la prevenzione dell'inquinamento, che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle imposte dalla normativa ambientale od ottenibili con le migliori tecniche disponibili;

VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/05, nonché ai sensi del D.M. 31/01/2005, esaminato in Conferenza di Servizi in data 11/10/2007 ;

RITENUTO di provvedere in merito a quanto sopra e rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale nel quale siano fissate le prescrizioni ed i valori limite di emissione, nonché la frequenza e le modalità di comunicazione dei dati ottenuti, come evidenziato nell' Allegato Tecnico A e nel Piano di Monitoraggio B,



facenti parte integrante del presente atto, contenenti le integrazioni e specificazioni di cui sopra;
VISTO il PEG 2007 approvato con D.G.P. n. 42 del 20.03.2007;
VISTO il dispositivo presidenziale prot. n. 154893 del 28/10/2005;
VISTO l'art.54 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.P. n.626 del 31.12.1998 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 42 dello Statuto dell'Ente;
VISTO l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
VISTO altresì, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;

DISPONE

- 1) di rilasciare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.59/05 e sulla base del parere delle Conferenze dei Servizi svolta in data 11/10/2007 , l'Autorizzazione Integrata Ambientale, alla Società ACQUE INDUSTRIALI srl Soc. Unipersonale, con sede legale in Via A. Bellatalla n.1 Pisa ed impianto in Loc. Le Lame di Sotto nel Comune di Poggibonsi, legale rappresentante/gestore Viegì Carlo nato a Cascina (PI) il24/10/1947 e residente in Cascina (PI), Via della Repubblica 119 per l'esercizio dell'impianto di Trattamento rifiuti liquidi sito in Loc. Le Lame di Sotto nel Comune di Poggibonsi, nel rispetto della documentazione di cui alla richiesta di A.I.A., delle prescrizioni di seguito riportate, nonché delle condizioni di cui all'Allegato Tecnico A, costituito da n. 6 pagine, facente parte integrante del presente atto;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento, dalla data odierna e per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, "...sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n.334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE; l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II..."del citato D.Lgs.59/2005. In particolare l'elenco degli atti sostituiti sono di seguito riportati:
 - Autorizzazione allo smaltimento e recupero rifiuti ex artt. 27-28 del D.Lgs. 22/97, Disposizione Dirigenziale n. 11 del 28/01/2004;di riservarsi di rivalutare i valori limite assegnati ed il regime autorizzatorio dell'emissione originata dalla nastropressa della linea fanghi, successivamente all'esame ai risultati analitici dei campionamenti di messa a regime previsti, così come meglio specificato nell'Allegato A Tab. A2;
- 4) di riservarsi di aggiornare, modificare e/o sostituire il presente atto, assegnando eventuali ulteriori prescrizioni, nonché di richiedere alla Ditta in oggetto ulteriore documentazione integrativa, qualora si renda necessario, successivamente all'esame delle analisi previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo e nel programma dei campionamenti, nonché di tutta la documentazione integrativa richiesta dal presente atto, o qualora si renda necessario per intercorse esigenze di adeguamento a nuovi provvedimenti normativi o per modifica/emanazione dei decreti contenenti le Linee guida nazionali di settore o per ulteriori adeguamenti a tali disposizioni;
- 5) di stabilire che il gestore dovrà dare attuazione agli adempimenti previsti nell'Allegato A secondo la tempistica specificata nello stesso allegato dandone ufficiale comunicazione a questo Servizio Ambiente ed al Dipartimento A.R.P.A.T.;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4, ha validità di cinque anni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, 2 e 3 del D.Lgs. 59/05;
- 7) di stabilire che, il Gestore, nella fase di adeguamento dell'impianto, dovrà rendersi disponibile ad effettuare uno o più incontri al fine di permettere l'acquisizione di ulteriori elementi di approfondimento tecnico/impiantistico/gestionale e per valutare eventuali e necessarie integrazioni o migliorie da apportare al sistema, con particolare riferimento alle procedure di monitoraggio, conformemente alla normativa IPPC e alle BAT;
- 8) di stabilire che a seguito degli incontri di cui al punto precedente, potrà essere convocata una nuova Conferenza dei Servizi dalla quale potranno emergere anche modifiche all'Allegato Tecnico, al Piano di Monitoraggio e Controllo ed alle prescrizioni del presente atto autorizzativo;
- 9) di prescrivere che:
 - a) **entro 60 giorni** dal rilascio del presente atto, dovrà pervenire una relazione tecnica in cui sono definiti i sistemi ottimali per il controllo degli scarichi degli impianti comprensiva di un cronoprogramma di esecuzione degli stessi;
 - b) **entro 90 giorni** dal rilascio del presente atto dovranno essere realizzati 2 piezometri in



prossimità dell'area d'intervento, in modo da consentire l'esecuzione di prove di portata, misure piezometriche, verifiche del chimismo delle acque, per completare l'attuale quadro conoscitivo

- 10) di stabilire che il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere integrato, **entro 60 giorni** dal rilascio dal presente atto, come prescritto nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 11) di stabilire che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni di carattere ambientale, igienico sanitario e di sicurezza del lavoro:
 - a) Nell'ordinario esercizio dell'attività dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per impedire eventuali disturbi e/o molestie all'igiene dell'abitato limitrofo;
 - b) dovranno essere rispettati gli obblighi previsti dal D.M. 10/03/1998, ai fini della sicurezza antincendio, in merito alla valutazione del rischio specifico, alla predisposizione di piani di emergenza ed evacuazione, nonché all'informazione e formazione degli addetti alla sicurezza aziendale antincendio;
 - c) il datore di lavoro deve continuamente valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;
- 12) di stabilire che dovranno essere effettuate le comunicazioni ed osservate le tempistiche, le scadenze e le prescrizioni precisate nell'Allegato Tecnico A, costituito da n. 6 pagine e nell'Allegato Tecnico B, costituito da n. 3 pagine, facenti parte integrante del presente atto, nonché le seguenti ulteriori indicazioni operative e gestionali e le seguenti ulteriori prescrizioni ed indicazioni:
 - a. Prescrizioni relative all'INQUINAMENTO ATMOSFERICO:
 - I. dovranno essere effettuate le comunicazioni ed osservate le scadenze e le prescrizioni precisate nel suddetto *Allegato Tecnico A* ed in particolare i valori limite e le specifiche prescrizioni della *Tab. A2*;
 - II. dovranno essere effettuati i campionamenti previsti nel Programma dei Campionamenti di cui all'Allegato Tecnico A - Tab. A3, facente parte integrante del presente atto, relativo alla messa a regime degli impianti (ai sensi dell'art. 269, comma 5, del D.Lgs.152/06);
 - b. Prescrizioni relative alla GESTIONE DEI RIFIUTI:
 - I. dovranno essere osservate le prescrizioni, relative alle operazioni di deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non, precisate nel suddetto *Allegato Tecnico A*;
 - c. Prescrizioni relative alle EMISSIONI SONORE:
 - I. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dalla normativa e regolamentazione vigente nel territorio comunale sede d'impianto;
- 13) di segnalare che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto autorizzativo e suoi successivi aggiornamenti, e in quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. 59/05;
- 14) di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte di questa Autorità Competente qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 59/2005;
- 15) di dare atto che il presente atto viene emanato sulla base della esplicita delega di cui alla Legge regionale 22 dicembre 2003, n.61 "Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998 n.79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale). Aree produttive ecologicamente attrezzate. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n.87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112)" e che pertanto è un atto di esclusiva competenza delle Province;
- 16) di dare atto che l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 59/05, e ove lo ritenga necessario, può aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni in caso di modifiche non sostanziali, comunicate dal Gestore, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m) del D.lgs. 59/05;
- 17) di precisare che l'importo versato dalla soc. ACQUE INDUSTRIALI srl quale acconto da destinarsi alle spese istruttorie, è stato stabilito in attesa dell'emanazione del Decreto previsto dall'art. 18, comma



2 del D.Lgs. 59/05; pertanto la Provincia potrà richiedere al Gestore di integrare, entro i termini fissati dallo stesso Decreto, gli eventuali ulteriori importi spettanti quali oneri di istruttoria;

- 18) di stabilire che il datore di lavoro deve valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- 19) di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere ritirato personalmente dal legale rappresentante della soc. ACQUE INDUSTRIALI srl, o da persona specificatamente delegata, presso il Servizio Ambiente dell'Amministrazione Provinciale di Siena;
- 20) di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T. di Siena, al Dipartimento Regionale A.R.P.A.T., alla A.U.S.L. 7 Siena, al Comune di Poggibonsi, ed alla Regione Toscana;
- 21) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Toscana o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

"Il presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n.13 del 20/01/2004, è reso pubblico mediante inserimento sul sito internet dell'Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata."



IL DIRETTORE DELL'AREA POLITICHE DELL'AMBIENTE
Dr. Paolo Casprini

Allegati:

- Allegato Tecnico **A** di n. 6 pagine
- Schema di Piano di Monitoraggio e Controllo **B** di 3 pagine

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Il presente atto è conforme all'originale emesso da questo Ufficio
(Autenticazione di copia di documento ottenuta con procedimento
meccanico e fotografico - art. 18 D/P.R. 28.12.2000 N° 445.
Siena, li 08-11-07.....

IL DIRIGENTE
Dr. Paolo Casprini





AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
AREA POLITICHE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE
AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE, SVILUPPO SOSTENIBILE, ATTIVITÀ ESTRATTIVE

ALLEGATO TECNICO A

FACENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

ALL'ATTO N° 1361/07

ACQUE INDUSTRIALI srl Soc. Unipersonale

Stabilimento: **Loc. Le Lame di Sotto** Comune: **Poggibonsi**
Attività: **Trattamento rifiuti liquidi**

Indice

	pag.:
1. MATRICI AMBIENTALI	
1.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA	
PRESCRIZIONI	2
TAB. A1 – QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI	4
TAB. A2 – VALORI LIMITE DEGLI INQUINANTI EMESSI	4
TAB. A3 – PROGRAMMA DI CAMPIONAMENTO DELLE EMISSIONI	4
1.2 RIFIUTI	5
PRESCRIZIONI	
TAB. A4 – CATEGORIE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI AUTORIZZATI	
2. MODALITA' REALIZZATIVE DEI PIEZOMETRI E DI CONDUZIONI INDAGINI IDROGEOLOGICHE	5




1. MATRICI AMBIENTALI

1.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA

PRESCRIZIONI:

- a. Dovranno essere rispettati i limiti alle emissioni di cui all'*Allegato Tecnico A - Tab. A2*.
- b. Dovrà essere rispettata la periodicità dei rilevamenti di cui all'*Allegato Tecnico A - Tab. B1*.
- c. Dovrà essere adottato un registro per le analisi delle emissioni, con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto e bollate da questo Servizio Ambiente.
 1. La data, l'orario ed i risultati dei controlli analitici, le caratteristiche di marcia degli impianti nel corso del prelievo devono essere annotati nell'apposito registro, redatto come da Appendice I dell'All.VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, ed i relativi certificati di campionamento dovranno essere custoditi all'interno del registro stesso.
 2. Il registro di cui al punto c. deve essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli organismi di controllo previsti dalla normativa vigente.
- d. L'ubicazione e l'altezza geometrica dei camini devono essere conformi a quanto indicato al punto 2 dell'allegato 1 della deliberazione del C.R. n. 33 del 19/02/91 e a quanto riportato al punto 8 del documento "Modalità tecniche ed amministrative relative alle autorizzazioni ex D.P.R. 203/88 " approvato dal Comitato di Coordinamento di cui all'art 18 della L.R. 05/05/94 n° 33 nella seduta del 23/03/95".
 1. Ciascun punto di emissione autorizzato deve essere dotato di apposite prese di campionamento secondo quanto prescritto dal Metodo UNICHIM n° 422 contenuto nel manuale UNICHIM 122/89.
 2. I punti di prelievo dei camini e/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni dovranno essere resi accessibili ai Servizi di controllo, con strutture di accesso permanenti. Tali strutture (scale, parapetti, ballatoi ecc.) devono rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al D.P.R. 547/55, D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e/o integrazioni, e provviste di piazzole di stazionamento idonee a permettere lo stazionamento degli operatori e delle strumentazioni per i controlli analitici.
 3. I prelievi dei campioni al camino e/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni dovranno essere effettuati nelle condizioni più gravose degli impianti ad essi collegati
- e. La direzione dello stabilimento dovrà segnalare, con un **preavviso di 15 giorni** tramite posta o 10 giorni tramite fax, al Responsabile del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T. di Siena (n. telefono 0577/365718 – n. fax 0577/365726) le date in cui intende effettuare i prelievi/autocontrolli alle emissioni al fine di consentire l'eventuale presenza dei tecnici del Dipartimento.
- f. I risultati delle analisi (autocontrolli), da effettuare con cadenza temporale indicata nel *Piano di Monitoraggio e Controllo B - Tab. B1.*, dovranno essere inviati all'A.R.P.A.T. ed a questo Servizio Ambiente, **entro 60 giorni dalla loro effettuazione**.
- g. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere effettuata secondo i criteri di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06.
 1. I prelievi dei campioni al camino e/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad esso collegati.
 2. I metodi di campionamento e analisi degli inquinanti dovranno essere quelli previsti all' allegato 1 della D.C.R.T. n.33 del 19/02/91 e successive modifiche ed integrazioni.
 3. Dovranno essere concordati con l'A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Siena i metodi di campionamento ed analisi degli inquinanti diversi da quelli di cui al punto precedente.I valori limite alle emissioni di cui all'*Allegato Tecnico A - Tab. A2* si applicano nei periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore deve comunque adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avviamento e di arresto.
- i. Nell'ordinario esercizio dell'attività dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per impedire eventuali disturbi e/o molestie all'igiene dell'abitato limitrofo;
- j. Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie/anomalie di funzionamento dell'impianto nel suo complesso, il valore limite di emissione è superato deve:



1. informare entro le 8 ore successive questo Servizio Ambiente ed il Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T. di Siena;
 2. adottare le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile e né dà informazione a questo Servizio Ambiente e Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T. di Siena.
- k. La Ditta in oggetto dovrà comunicare preventivamente al Servizio Ambiente di questa Amministrazione Provinciale, ogni eventuale futura variazione della situazione emissiva autorizzata, incluso casi di modifica non sostanziale, dismissione di sorgenti emissive o l'installazione di emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui all'art. 272 comma 1 ed elencate alla Parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.





EMISSIONI IN ATMOSFERA - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Stabilimento: **ACQUE INDUSTRIALI srl Soc. Unipersonale** - Loc. Le Lame di Sotto

Comune: **Poggibonsi**

Attività: **Treatmento rifiuti liquidi**

TAB. A1

sigla	origine	portata Nm ³ /h	sezione camino m ²	velocità effluente m/s	temp. °C	altezza camino m	durata h/g	durata g/a	impianto abbattimento	inquinanti emessi	dichiarati dalla ditta mg/Nm ³	dichiarati dalla ditta kg/h	note
E1	Aspirazione nastropressa linea fanghi								-----	Ammoniac Idrogeno solforato			Non risulta possibile effettuare una stima teorico-preventiva della quantità di sostanze immesse in atmosfera, ma si può presupporre che i valori risultino inferiori a 1/20 dei limiti stabiliti ai sensi del D.Lgs. 152/06.

EMISSIONI IN ATMOSFERA - VALORI LIMITE

sigla	origine	impianto abbattimento	inquinanti	valori limite mg/Nm ³	emissione(S) kg/h	note e prescrizioni
E1	Aspirazione nastropressa linea fanghi	-----	Tab.C cl. II H ₂ S (acido solfidrico /idrogeno solforato)	/	0,05 (1)	(1) Soglia di rilevanza dell'inquinante. L'Ammon. si riserva di rivalutare i valori limite assegnati, successivamente all'esame ai risultati analitici dei campionamenti di messa a regime previsti.
			Tab.C cl. III NH ₃ (Ammoniac)	/	0,30 (1)	

NOTE: (S) In base a: D.Lgs. 152/06 Parte Quinta, D.C.R.T. 33 del 19/02/91, L.R. 33/94

EMISSIONI IN ATMOSFERA - PROGRAMMA DI CAMPIONAMENTO DELLE EMISSIONI

Sigla	Origine	Inquinanti emessi	N° (*)	Osservazioni
E1			1	I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono indicati nell'art. 4 ed allegato 4 del D.M. 12/07/1990, nell'allegato 1 della D.C.R.T. n.33 del 19/02/1991 e successive modifiche e integrazioni.

note: (*) N°= 1 numero di controlli costituiti da 3 campionamenti (minimo) da effettuarsi durante il periodo continuativo di durata non inferiore a 10 giorni previsto dall'art. 269, comma 5 del D.Lgs. 152/06 (marcia controllata in fase di messa a regime della modifica all'impianto oggetto di autorizzazione). Tali campionamenti potranno essere effettuati anche in un unico giorno purché si ottenga un quadro rappresentativo dell'effettivo livello dell'emissione e dell'eventuale variabilità dei dati e comunque dovranno essere effettuati nelle condizioni più gravose.

1.2 Rifiuti

PRESCRIZIONI:

- ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 59/05, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria. Pertanto le postazioni attinenti il controllo dovranno essere facilmente accessibili e realizzate tenuto conto delle operazioni da effettuarsi e secondo la vigente normativa di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, per la tutela di sicurezza e salute dei lavoratori dipendenti dell'Ente gestore e dell'Autorità di controllo.
- devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento in ogni matrice ambientale.
- le attività, i procedimenti e i metodi di recupero e smaltimento dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di rifiuti.
- lo stoccaggio dei rifiuti prodotti deve avvenire solo ed esclusivamente nelle aree indicate nell'Elaborato tecnico **6** (scala 1:200) della piattaforma di smaltimento rifiuti liquidi di Poggibonsi, Loc. le Lame redatto dal geom. P. Bartalucci e datato agosto 2006.
- il coinvolgimento semestrale dell'ARPAT Dipartimento Provinciale di Siena dovrà interessare le analisi dei reflui in ingresso ed in uscita e dei rifiuti prodotti dall'impianto da avviare a smaltimento.

CATEGORIE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO BIOLOGICO TAB. A4
di cui alle Operazioni D 1 e D 8 dell'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06
 Stabilimento: **Acque Industriali srl - Loc. Le Lame**
 Comune: **Poggibonsi** Attività: **5.3 Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 t al giorno**

RIFIUTI IN ENTRATA			
Operazione di smaltimento	CER	TIPOLOGIA	QUANTITA' ANNUA (t/a) e m ³ /a
D8	20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	40.000 t
D8	20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature	13.369 m ³

RIFIUTI IN USCITA			
Operazione di smaltimento	CER	TIPOLOGIA	QUANTITA' ANNUA (t/a)
D1	19 08 01	Vaglio	-----
D1	19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	-----
D1	19 02 06	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici	-----

2. MODALITA' REALIZZATIVE DEI PIEZOMETRI E DI CONDUZIONI INDAGINI IDROGEOLOGICHE

La realizzazione di n°2 piezometri in prossimità dell'area d'intervento, deve consentire l'esecuzione di prove di portata, misure piezometriche, verifiche del chimismo delle acque, ritenendo che le indagini proposte possano integrare il quadro conoscitivo già disponibile. In particolare si specifica che le indagini dovranno permettere:

- la definizione dell'assetto idrogeologico di dettaglio, con particolare riguardo alle direzioni di deflusso del corpo idrico sotterraneo che si intende monitorare e le variazioni di soggiacenza fra periodi di magra e morbida;
- le caratteristiche qualitative delle acque sotterranee, per identificare eventuali anomalie qualitative e discriminare quelle attribuibili all'esercizio dell'attività in oggetto da quelle dovute ad altre cause (anomalie naturali, altre attività produttive o inquinamento diffuso);

Per quanto riguarda la realizzazione dei due piezometri si specifica inoltre che:





AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
AREA POLITICHE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE
AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE, SVILUPPO SOSTENIBILE, ATTIVITÀ ESTRATTIVE

SCHEMA DI
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO B

FACENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

ALL'ATTO N° **1361/07**

ACQUE INDUSTRIALI srl Soc. Unipersonale

Stabilimento: **Loc. Le Lame di Sotto** Comune: **Poggibonsi**
Attività: **Trattamento rifiuti liquidi**



Indice

	pag.:
TAB. B1.a EMISSIONI IN ATMOSFERA - INQUINANTI MONITORATI	2
TAB. B1.b RIFIUTI - GESTIONE RIFIUTI IN INGRESSO ED IN USCITA	2
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE	3

